



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Provincia di Udine

Comune di Tolmezzo

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Tra le parti

Consorzio Boschi Carnici, Committente, avente sede in Tolmezzo, in via Carnia Libera 1944, (C.F. e P.IVA n.00462520305), rappresentato dal Presidente Sig. Arrigo Machin nato a Prato Carnico il 10.05.1946 ed ivi residente in frazione Pesariis n.44/A;

Martino Del Negro, prestatore, nato a Sutrio il 14.04.1954 ed ivi residente in via 6 novembre n.30, (C.F. DLN MTN 54D14 L018N).

PREMESSO

Che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.03 del 28.01.2002, esecutiva, veniva conferito l'incarico di Segretario del Consorzio Boschi Carnici al dott. Martino Del Negro per la durata di quattro anni, successivamente rinnovato sino alla data del 31.01.2010;

Che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 28.01.2010, esecutiva, l'incarico di Segretario del Consorzio Boschi Carnici, veniva riconfermato al dott. Martino Del Negro per la durata corrispondente al presente mandato amministrativo;

Che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 24.03.2015, esecutiva, l'incarico di Segretario del Consorzio Boschi Carnici, viene riconfermato al dott. Martino Del Negro per la durata corrispondente al presente mandato amministrativo;

Che con nota acquisita al protocollo in data 26.03.2015, n.436, veniva rilasciata la prescritta autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di Paularo, Ente capofila della convenzione di segreteria costituita tra i Comuni di Paularo, Ligosullo e Moggio Udinese, presso il quale presta servizio in qualità di titolare il dott. Del Negro Martino;

ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula:

ART.1. Il Consorzio Boschi Carnici affida al dott. Martino Del Negro, che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di Segretario del Consorzio, secondo i termini e le modalità indicate dall'art.22 dello Statuto nonché meglio specificate negli articoli seguenti.

ART.2. La collaborazione di cui alla presente convenzione sarà effettuata dal collaboratore in completa autonomia organizzativa e decisionale senza alcun vincolo di subordinazione né di orario, salvo quanto previsto al successivo art.3.

ART.3. Nel corso dell'incarico il Consorzio si riserva di fornire al collaboratore ulteriori e diverse indicazioni per coordinarne l'attività, in relazione alle eventuali esigenze che potranno manifestarsi in ordine alle attività previste dal contratto e dai programmi di attività dell'Ente.

Art.4. Il compenso annuo lordo per l'incarico di cui alla presente convenzione è stabilito in Euro 21.150,00 (ventunmilacentocinquanta/00).

Competeranno all'incaricato i rimborsi per le spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede consorziale con l'uso del mezzo proprio come desunte dalle tabelle dei costi chilometrici pubblicate da parte dell'A.C.I..

Art.5. Il presente contratto decorre dal 01.04.2015 e, ai sensi delle norme statutarie vigenti, la durata dello stesso è corrispondente a quella del presente mandato amministrativo in essere al momento dell'incarico.

ART.6. Il contratto potrà essere risolto, con preavviso di almeno tre mesi

nei seguenti casi:

- mancata esecuzione delle attività previste dallo Statuto ovvero gravi negligenze o ritardi nell'espletamento delle stesse;
- mancato rispetto delle obbligazioni previste dal presente contratto.

Il Collaboratore potrà recedere dal contratto con un preavviso di almeno sessanta giorni, salvo diverso accordo con il Consorzio.

ART.7. In caso di giustificato impedimento del collaboratore (ferie, malattia od altro motivo di assenza) il Consorzio Boschi Carnici potrà eventualmente provvedere alla sostituzione temporanea del collaboratore.

ART.8. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni degli articoli 2222 e ss. del Codice Civile.

Art.9. Tutte le spese inerenti e conseguenti la registrazione del contratto, che si conviene di effettuare solo in caso d'uso, saranno a carico della parte più diligente.

Tolmezzo, li 27 MAR. 2015

Il Presidente

Arrigo MACHIN



Il Prestatore

dott. Martino DEL NEGRO

